

Il rischio elettrico in manutenzione: perché “passare” dalla valutazione del rischio

Alessandro Mazzeranghi, MECQ S.r.l.

Può sembrare una contraddizione di termini parlare di valutazione del rischio elettrico in relazione alle attività di manutenzione; infatti i lavori elettrici, fra cui a pieno titolo rientra la manutenzione elettrica, sono una delle tematiche più trattate dalle norme. Eppure le norme non risolvono la questione, perché fra tanti spunti utilissimi per gestire la sicurezza non possono individuare quello più idoneo ad un determinato contesto.

Potremmo affermare: il rischio elettrico è sempre quello ma il contesto cambia, e col contesto cambiano le misure di sicurezza da adottare. E per scegliere le misure e valutarne la idoneità lo strumento non può che essere la valutazione del rischio.

Il flusso sarebbe:

1. Identificazione e valutazione del rischio
2. Analisi delle possibili misure di controllo del rischio
3. Valutazione e scelta delle misure più efficaci

Tutto questo partendo da due presupposti: che si operi su macchine, impianti di produzione, impianti di distribuzione ecc. conformi alle prescrizioni legislative vigenti, e che non ostante questo permangano dei rischi residui rilevanti che non possono essere eliminati o mitigati tramite misure tecniche. È proprio il caso del rischio elettrico, in particolare durante le operazioni di manutenzione.

Ripetiamo, come già in altro articolino apparso in queste news, cosa dice l'articolo 80 del D.Lgs. 81/2008:

1. Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché i lavoratori siano salvaguardati dai tutti i rischi di natura elettrica connessi all'impiego dei materiali, delle apparecchiature e degli impianti elettrici messi a loro disposizione ed, in particolare, da quelli derivanti da:

a) contatti elettrici diretti;

b) contatti elettrici indiretti;

c) innesco e propagazione di incendi e di ustioni dovuti a sovratemperature pericolose, archi elettrici e radiazioni;

d) innesco di esplosioni;

e) fulminazione diretta ed indiretta;

f) sovratensioni;

g) altre condizioni di guasto ragionevolmente prevedibili.

2. A tale fine il datore di lavoro esegue una valutazione dei rischi di cui al precedente comma 1, tenendo in considerazione:

a) le condizioni e le caratteristiche specifiche del lavoro, ivi comprese eventuali interferenze;

b) i rischi presenti nell'ambiente di lavoro;

c) tutte le condizioni di esercizio prevedibili.”

Quindi la prescrizione di legge è ben chiara, e chiede di eseguire la valutazione di cui parlavamo. Non dovremmo neanche aggiungere che dall'articolo 28 (che è la base di tutte indicazioni del decreto in materia di valutazione dei rischi) si desume facilmente che la conformità alle prescrizioni di legge è un pre requisito che il datore considera come scontato punto di avvio di ogni attività di valutazione dei rischi.

Passiamo dunque alle attività di manutenzione elettrica: qui esistono certamente situazioni che espongono a contatti diretti (ricerca guasti su impianti non sezionati), contatti indiretti (se si danneggia per errore una protezione elettrica), effetti di guasti vari (per esempio avviamenti intempestivi), ma anche rischi legati ad errori di manovra, specialmente durante le operazioni di messa in sicurezza e di rimessa in servizio.

Per evitare questi “problemi” non basta considerare genericamente i lavori elettrici, ma è necessario entrare nel merito di quale intervento si deve fare, in quale contesto operativo, con quali risorse. E questo complica tremendamente la vita di chi deve effettuare la valutazione dei rischi perché, almeno in linea teorica, non troverà mai una situazione uguale all'altra. Quindi bisogna procedere con cautela, tenendo conto sempre dell'obiettivo di scegliere le misure di controllo del rischio migliori possibile per un determinato contesto.

Proviamo quindi a fare qualche semplificazione:

- Il processo generale di manutenzione elettrica (o di manutenzione in senso più ampio) è la prima fonte di errori pericolosi; se il processo non si svolge attraverso una sequenza controllata di attività il rischio di sovrapposizioni, fraintendimenti ecc. si moltiplica. Quindi il primo passaggio della valutazione del rischio elettrico in manutenzione è quello di mappare il processo e di regolamentarlo in modo certo (evidentemente dalla valutazione dei rischi scaturirà, come prima misura di controllo del rischio, una procedura di manutenzione elettrica).

Una procedura definita aiuta a sapere “chi fa cosa e come” e quindi consente già di avere una sequenza di attività e controlli nota a tutti. Però non dice quali misure adottare nella esecuzione delle singole attività.

- A loro volta le attività di manutenzione si possono distinguere in “prevedibili” (per esempio la manutenzione programmata) e “non prevedibili” (ad esempio la manutenzione su guasto). Le prime possono essere valutate (per famiglie omogenee, altrimenti non si finisce più), per poi venire regolamentate con apposite procedure operative (andando quindi a costituire una sorta di manuale di sicurezza elettrica). L'accorpamento può essere fatto se consideriamo attività semplici (riarmo di un termico, sostituzione di un motore, messa in sicurezza di un quadro di macchina in BT ecc.), altrimenti la combinazione di peculiarità diverse rende impossibile l'accorpamento.

Per le attività non prevedibili il problema permane; la valutazione dei rischi dovrebbe essere un passaggio obbligato della procedura, ma è poco credibile che un manutentore elettrico, di fronte a un guasto che è spesso una situazione di “emergenza di produzione”, abbia la freddezza, la pazienza e anche la capacità di effettuare una valutazione dei rischi adeguata. Questo comunque sarebbe il fondamento del permesso di lavoro. soluzioni? A parte che è necessario fare recuperare

a tutti i lavoratori la percezione del rischio e la capacità di valutazione che sembrano essersi atrofizzate per l'eccessivo ricorso a procedure e istruzioni operative, forse una soluzione è dare una sorta di guida alla valutazione tramite una check list. Alcune aziende lo fanno ma i risultati dipendono moltissimo da chi utilizza la check list, che per parte sua a chi è meno sensibile potrebbe addirittura dare un senso di falsa sicurezza.

- C'è poi la questione dell'ambiente in cui si deve operare. In via normale si tratta di questioni immediatamente evidenti, ma è comunque sempre opportuno valutarle e comunicarle. Anche perché esistono situazioni particolari, estremamente delicate, che non sono immediatamente riconoscibili; per esempio le aree a rischio di formazione di atmosfere esplosive.

Evidentemente valutare per ambiente significa suddividere una azienda in aree omogenee per cui devono essere valutati i rischi, per lo meno con riferimento alle condizioni di normale operatività. Quindi i rischi propri dell'ambiente ma anche quelli introdotti dalle attività che vi vengono svolte.

- Infine, come indicato dall'articolo 80, si devono tenere in conto le interferenze; giusto, ma questo, salvo che per quanto indicato al punto precedente, è davvero un tema che può cambiare di volta in volta e che quindi deve essere gestito con strumenti simili al permesso di lavoro.

Noi crediamo che l'articolo 80, parlando di interferenze, si richiami all'articolo 26, quindi ai lavori in appalto, al DUVRI ecc. Vorremmo qui però ricordare che esistono interferenze fra gruppi diversi di lavoratori appartenenti alla stessa azienda che però operano in uno stesso contesto svolgendo attività indipendenti. Anche queste devono essere valutate, e nel caso del rischio elettrico possono essere estremamente significative.

Con queste semplificazioni speriamo di avere dato un minimo contributo alla organizzazione della valutazione del rischio per i lavori di manutenzione elettrica.

Esistono però altre tematiche da considerare: in particolare in relazione alle misure di controllo dei rischi. Infatti queste misure non possono essere sempre “le stesse” ma dipendono veramente molto dalla azienda, dal contesto e dal tipo di lavoro manutentivo da eseguire. Proprio per questo le norme danno regole generali e suggerimenti pratici che poi devono essere adattati caso per caso, scegliendo quella che nello specifico è la soluzione migliore. Basti pensare al doppio isolamento da adottare obbligatoriamente quando si devono svolgere lavori sotto tensione a contatto o in prossimità. La logica è evidente: raddoppiare gli “strati di protezione” riduce il rischio legato alla possibilità tutt'altro che remota che un DPI sia danneggiato o si danneggi durante l'uso; usare due sistemi diversi riduce anche la possibilità di avere condizioni sfortunate che “aggirano” il DPI che abbiamo scelto. Ma anche il doppio isolamento non risolve del tutto, perché anche un generico doppio isolamento potrebbe essere facilmente “aggirabile” da una condizione sfortunata.

Questo cosa vuole dire in termini di valutazione dei rischi: che quando vado a vedere quale rischio mi resta non ostante le misure che avrei pensato di implementare, nei diversi casi di doppio isolamento il rischio residuo a valle della misura sarà diverso. Quindi, pur essendo tutte soluzioni nominalmente a norma, alcune sono migliori e noi dobbiamo scegliere quelle oppure scartarle a ragion veduta.

Quello che con queste ultime righe vogliamo dire è che nell'ambito della valutazione dei rischi, specialmente nel caso in esame, uno dei passaggi più importanti è il confronto fra le possibili soluzioni di controllo dei rischi medesimi, e quindi la valutazione del rischio residuo a valle della adozione della misura di sicurezza; attività, questa ultima valutazione, spesso svolta troppo superficialmente o addirittura omessa.

Piccola conclusione: la valutazione del rischio fatta secondo il flusso logico proposto dall'articolo 28 è davvero uno strumento di gestione del rischio durante le attività di manutenzione, non è una mera questione formale. Non possiamo immaginare che il datore di lavoro sia lì ogni volta che si deve fare una manutenzione elettrica, a verificare la valutazione e a benedirlo secondo quanto previsto dall'articolo 17. Quello che serve è che qualcuno, debitamente formato e incaricato, valuti e selezioni le misure di sicurezza da adottare.

Come sempre è prima di tutto una questione di buona organizzazione dei processi e di definizione di responsabilità